



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0408/2011**

25.11.2011

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali  
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Birgit Sippel

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	26
PROCEDURA.....	47



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali  
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0392),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0189/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i contributi presentati dal Parlamento greco, dal Congresso dei deputati spagnolo, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'8 dicembre 2010<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del ... di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0408/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

## Emendamento 1

### EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

#### DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

■

- (3) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
- (4) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

<sup>1</sup> GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del ...

riconoscimento delle decisioni penali<sup>1</sup>. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

- (5) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio di reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti *degli indagati o imputati* e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (6) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa.
- (6 bis) *L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.*
- (6 ter) *L'articolo 6 della Carta e l'articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza, le cui restrizioni non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*
- (7) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU ■, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (8) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU ■.
- (9) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica i "diritti della persona nella procedura penale" quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime.
- (10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca ■. Tali norme

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 15.1.2011, pag. 10.

minime comuni si dovrebbero applicare all'informazione nei procedimenti penali.

- (11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia")<sup>1</sup>. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione, il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa, il diritto a una consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è stata concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.
- (12) ■ Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato l'11 dicembre 2009<sup>2</sup>. Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori aspetti dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.
- (13) La prima misura della tabella di marcia consiste nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali<sup>3</sup>.
- (14) La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La direttiva ***muove dai diritti enunciati nella*** Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella comunicazione "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma"<sup>4</sup>, la Commissione ha annunciato la presentazione di una proposta sul diritto all'informazione nel 2010.
- (14 bis) La presente direttiva si applica alle persone indagate e imputate nel territorio dell'Unione, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.***
- (15) ***In taluni Stati membri, un'autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al***

---

<sup>1</sup> GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 280 del 26.10.2010.

<sup>4</sup> COM(2010)0171 del 20 aprile 2010.

*codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito al ricorso o deferimento.*

- (16) È opportuno che la direttiva preveda esplicitamente il diritto all'informazione sui diritti *processuali* (che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). ■
- (17) L'indagato o l'imputato ■ dovrebbe essere prontamente informato *dalle autorità competenti*, oralmente o per iscritto, *sui diritti essenziali per la salvaguardia dell'equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla presente direttiva. Per l'esercizio pratico ed effettivo di questi diritti dell'indagato o imputato, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento ed al più tardi anteriormente al primo interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità competente.*
- (18) *La presente direttiva stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell'indagato o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dall'ICCPR e dalla legislazione dell'UE applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un particolare diritto sono state fornite si intende che le autorità competenti non sono tenute a ribadire, a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche di legislazione nazionale non lo richiedano.*
- (18 bis) *Qualora la presente direttiva conferisca diritti a indagati o imputati che sono arrestati o detenuti, si intendono in questo caso le situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, la persona sia privata della propria libertà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*
- (19) Qualora l'indagato o imputato venga arrestato *o detenuto*, le informazioni *sui* diritti processuali *applicabili* dovrebbero essere fornite per iscritto mediante una "comunicazione dei diritti" redatta in modo facilmente comprensibile *al fine di contribuire all'effettiva comprensione dei* suoi diritti. *Tale "comunicazione dei diritti" dovrebbe essere fornita tempestivamente ad ogni persona arrestata che sia privata della libertà per intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali. Dovrebbe includere informazioni di base concernenti le possibilità di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nella legislazione nazionale.* Per aiutare gli Stati membri a elaborare tale comunicazione ■ , l'allegato I della direttiva contiene un modello di

comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull'attuazione della presente direttiva che la Commissione presenterà in conformità dell'articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore. La concreta comunicazione *può* contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

- (19 bis) Le condizioni specifiche e le norme per informare un'altra persona dell'arresto o della detenzione devono essere determinate dagli Stati membri nel loro diritto nazionale, restando inteso, come definito nella tabella di marcia, che l'esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento penale.*
- (19 ter) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle persone trattenute in strutture di detenzione.*
- (19 quater) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni in conformità della presente direttiva, all'indagato o imputato siano fornite, se necessario, la traduzione e l'interpretazione in una lingua a lui comprensibile, in conformità delle norme definite nella direttiva 2010/64/UE.*
- (19 quinquies) Allorché forniscono all'indagato o imputato le informazioni di cui alla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'indagato o imputato che non è in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato delle informazioni stesse per ragioni, ad esempio, di giovane età o di condizioni mentali o fisiche.*
- (20) Chiunque sia imputato per un reato deve ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento. *L'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU utilizza il termine "accusa". Per motivi di coerenza, tale termine è utilizzato in tutto il testo della direttiva.*
- (21) *L'indagato o imputato dovrebbe ricevere le informazioni relative al reato di cui è sospettato in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione degli atti che si presume l'indagato o imputato abbia commesso, compresi, se noti, l'ora e il luogo e la qualificazione giuridica del reato dovrebbero essere forniti con sufficiente dettaglio in una fase specifica del procedimento, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e consentire un esercizio effettivo del diritto della difesa.*
- (22) *Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione dell'indagato o imputato, ciò dovrebbe essergli comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.*
- (23) *Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che, in*

*conformità del diritto nazionale, sia essenziale per contestare efficacemente la legittimità dell'arresto o della detenzione dell'indagato o imputato, dovrebbe essere messo a sua disposizione o a disposizione del suo legale al più tardi prima del momento in cui un'autorità giudiziaria competente sarà chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'arresto o della detenzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della CEDU e a tempo debito per consentire l'esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione.*

- (24) *Ai fini della presente direttiva, l'accesso agli elementi di prova, quali definiti dalla legislazione nazionale, a favore o contro l'indagato o imputato e in possesso delle autorità competenti relativamente alla causa penale specifica dovrebbe includere l'accesso a materiali quali documenti e se del caso fotografie e registrazioni audio e video. Tali informazioni possono essere contenute in un fascicolo o detenute altrimenti dalle autorità competenti in qualsivoglia forma ai sensi della legislazione nazionale.*
- (24 bis) *L'accesso agli elementi di prova a favore o contro l'imputato detenuti dalle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla presente direttiva, può essere negato, conformemente alla legislazione nazionale, se questo potrebbe causare un rischio grave per i diritti fondamentali di un'altra persona o se strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti. Ciò deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell'indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento. Queste restrizioni dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del diritto a un processo equo secondo le disposizioni della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*
- (24 ter) *Il diritto di accesso al materiale probatorio del caso non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della legislazione nazionale concernenti la protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti.*
- (24 quater) *La consultazione della documentazione sostanziale, prevista dalla presente direttiva, dovrebbe essere gratuita. Ciò non pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale degli Stati membri che richiedono alla persona interessata o al suo avvocato il pagamento di diritti per le copie tirate dal fascicolo o delle spese di spedizione.*
- (24 quinquies) *La fornitura di informazioni in conformità della presente direttiva dovrebbe essere eseguita in linea con le procedure di registrazione esistenti ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri, senza obblighi supplementari di introdurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi aggiuntivi.*
- (24 sexies) *Gli Stati membri provvedono affinché la persona indagata o imputata abbia il diritto di contestare, secondo le procedure della legislazione nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l'obbligo di prevedere una specifica procedura di ricorso, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui la mancanza o il rifiuto suddetti potrebbero essere impugnati.*

- (24 septies) *Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o promuovere una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati membri.*
- (24 octies) *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L'attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni, quali l'obbligo di comunicare all'indagato o imputato informazioni sui suoi diritti in un linguaggio semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con mezzi diversi tra cui misure non legislative, come la formazione appropriata delle autorità competenti o una comunicazione dei diritti formulata in modo semplice e non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale.*
- (25) *Il diritto all'informazione sui diritti al momento dell'arresto previsto dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>1</sup>. Per aiutare gli Stati membri a elaborare tale comunicazione l'allegato II della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull'attuazione della presente direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell'articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.*
- (26) Le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto *ad un equo processo* e i diritti *della difesa* e deve essere attuata di conseguenza.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (29) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può essere conseguito solo a livello dell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di

---

<sup>1</sup> GU L 190 dell'18.7.2002, pag. 1.

proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell'obiettivo.

- (30) **■** A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva **■**.
- (31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto dell'indagato o dell'imputato di essere informato *sui diritti nei procedimenti penali e sui diritti delle persone nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo nonché sull'accusa nell'ambito di procedimenti penali*.

#### Articolo 2 Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro **■**, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.
2. ***Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.***

#### Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che ***alle persone indagate o imputate*** per un reato ***siano*** tempestivamente ***fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti*** diritti processuali ***ai***

*sensi della rispettiva legislazione nazionale, onde consentirne l'esercizio effettivo:*

- il diritto a un avvocato ■ ;
  - *eventuale beneficio di consulenza legale gratuita e relative condizioni;*
  - il diritto di essere informato dell'accusa, *in conformità dell'articolo 6;*
  - il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  - il diritto di *non pronunciarsi*.
2. *Le informazioni sono fornite oralmente o per iscritto e in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto di eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.*

#### Articolo 4

Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto

1. *Gli Stati membri garantiscono che chiunque sia arrestato o detenuto riceva prontamente una comunicazione dei diritti.* A questi è data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privato della libertà.

*1 bis. Oltre alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 3, la comunicazione dei diritti di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui seguenti diritti quali si applicano ai sensi della legislazione nazionale:*

- *diritto di accesso al materiale probatorio del caso;*
- *diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;*
- *diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza;*
- *per quante ore/giorni può essere privata della libertà prima di essere condotta dinanzi ad un'autorità giudiziaria.*

*La comunicazione dei diritti contiene informazioni di base su qualsiasi possibilità prevista dalla legislazione nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.*

2. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e **accessibile** ■ .  
L'allegato I della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato ■ riceva la comunicazione dei diritti redatta in una lingua a lui comprensibile. ■ Qualora la comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato

è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli è quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

#### Articolo 5

Diritto all'informazione scritta sui diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Gli Stati membri assicurano che chiunque ***venga arrestato ai fini dell'esecuzione*** di un mandato d'arresto europeo riceva ***tempestivamente*** un'adeguata comunicazione dei diritti ***contenente informazioni sui suoi*** diritti ai sensi della ***legislazione nazionale che attua la*** decisione quadro 2002/584/GAI ***nello Stato membro di esecuzione***. L'allegato II della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione. ***La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.***

#### Articolo 6

Diritto all'informazione sull'accusa

1. Gli Stati membri assicurano che all'indagato o all'imputato siano fornite ***informazioni sul reato che egli è sospettato di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari*** al fine di garantire l'equità del procedimento penale ***e di esercitare in modo efficace il diritto della persona alla difesa.***
  2. ***Gli Stati membri assicurano che chiunque venga arrestato o detenuto sia informato dei motivi dell'arresto o detenzione, ed anche del reato per il quale è indagato.***
  3. ***Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione da parte dell'accusato.***
- 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che una persona indagata o imputata sia tempestivamente informata di eventuali modifiche alle informazioni fornite in conformità di tale articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.***

#### Articolo 7

Diritto di accesso ***alla documentazione sostanziale***

1. Qualora ***una persona sia arrestata e detenuta*** in una qualunque fase del procedimento penale ***, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico in possesso delle autorità competenti che sono essenziali per contestare efficacemente in conformità della legislazione nazionale*** la legittimità dell'arresto o della detenzione ***siano messi a disposizione della persona arrestata o del suo avvocato.***

2. *Per garantire l'equità del procedimento e permettere la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che l'imputato o indagato o il suo avvocato abbiano accesso almeno a tutti gli elementi di prova in possesso delle autorità competenti a favore o contro l'indagato o imputato.*

3. *Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa ed al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora giungano in possesso delle autorità competenti ulteriori elementi di prova, l'accesso a questi ultimi è concesso in tempo utile per consentirne l'esame.*

3 bis. *In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto ad un processo equo, l'accesso a parte della documentazione può essere rifiutato se può comportare gravi rischi per i diritti fondamentali di un'altra persona o se è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come nei casi in cui esso metta a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure della legislazione nazionale, la decisione di non divulgare taluni documenti in conformità del presente paragrafo sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta ad un controllo giurisdizionale.*

3 ter. *L'accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.*

#### Articolo 8 Verifica e ricorsi

1. *Gli Stati membri provvedono a che le informazioni fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente direttiva siano registrate usando la procedura di registrazione prevista dalla legislazione dello Stato membro interessato.*

2. *Gli Stati membri assicurano che una persona indagata o imputata o il suo avvocato abbia il diritto di contestare, secondo le procedure della legislazione nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.*

■

#### Articolo 9 Formazione

*Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali di provvedere ad una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva.*

Articolo 10  
Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali *garantiti dalla Carta*, dalla CEDU e da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o *dal diritto* degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 11  
*Recepimento*

1. Gli Stati membri *mettono in vigore* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...\*.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali *misure*.
3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. *Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri*.

Articolo 12  
Relazione

Entro il ....\*\* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che determini se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 13  
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva *conformemente ai trattati*.

Fatto a ■ ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

---

\* 24 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

\*\* 36 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

Il Presidente

Il Presidente



Modello indicativo di comunicazione dei diritti **I** :

*Il presente modello intende unicamente fornire un esempio di comunicazione dei diritti per aiutare le autorità nazionali nella preparazione di una siffatta comunicazione a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione, possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali applicabili ed aggiungere ulteriori informazioni utili<sup>1</sup>.*

**Hai i seguenti diritti:**

**A. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO / BENEFICIO DELL'ASSISTENZA LEGALE**

*Hai il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chiedi alla polizia se hai bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarti. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chiedi maggiori informazioni alla polizia.*

**B. INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ACCUSA**

*Hai il diritto di conoscere i motivi dell'arresto/della detenzione e del reato per il quale sei indagato.*

**C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE**

*Se non parli o non capisci la lingua, hai il diritto di essere assistito da un interprete. Il servizio è gratuito. L'interprete può aiutarti a parlare al tuo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto della comunicazione confidenziale. Hai il diritto alla traduzione almeno dei passaggi rilevanti dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il tuo arresto o la tua detenzione, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze. In alcune circostanze puoi ottenere una traduzione orale o un riassunto orale.*

**D. DIRITTO DI NON RISPONDERE**

*Se interrogato dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, hai il diritto di non rispondere alle domande sul presunto reato. Il tuo avvocato può aiutarti a decidere in merito.*

**E. ACCESSO AI DOCUMENTI**

<sup>1</sup> *Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la comunicazione dei diritti deve essere consegnata al momento dell'arresto/detenzione. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.*

*Se vieni arrestato, tu o il tuo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali necessari per contestare la legittimità della detenzione. Se il caso va dinanzi alla corte tu o il tuo avvocato avete diritto di accedere agli elementi di prova a favore o contro di te.*

**F.        *INFORMARE UN TERZO SULLA TUA DETENZIONE / INFORMARE IL TUO CONSOLATO O AMBASCIATA***

*Al momento dell'arresto, comunica alla polizia se vuoi che qualcuno sia informato della detenzione, ad esempio un familiare o il tuo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare altre persone della tua detenzione può essere limitato nel tempo. La polizia potrà darti informazioni in proposito.*

*Se sei straniero, comunica alla polizia se vuoi che la tua autorità consolare o ambasciata sia informata della detenzione. Rivolgiti inoltre alla polizia se vuoi contattare un funzionario della tua autorità consolare o ambasciata.*

**G.        *ASSISTENZA MEDICA D'URGENZA***

*Se vieni arrestato, hai diritto ad un'assistenza medica d'urgenza. Se hai bisogno di un'assistenza medica d'urgenza rivolgiti alla polizia.*

**H.        *PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ***

*Dopo il tuo arresto puoi essere privato della tua libertà/essere detenuto per un periodo massimo di ... [inserire il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo devi essere rilasciato o ascoltato da un giudice che deciderà in merito ad una tua ulteriore detenzione. Chiedi al tuo avvocato o al giudice informazioni su eventuali possibilità di contestare l'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.*



Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo

*Il presente modello intende unicamente fornire un esempio di comunicazione dei diritti per aiutare le autorità nazionali nella preparazione di una siffatta comunicazione a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione, possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali applicabili ed aggiungere ulteriori informazioni utili.*

***Sei stato arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo. Hai i seguenti diritti:***

**A. INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO**

*Hai il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale sei stato arrestato.*

**B. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO**

*Hai il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chiedi alla polizia se hai bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarti. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chiedi maggiori informazioni alla polizia.*

**C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE**

*Se non parli o non capisci la lingua, hai il diritto di essere assistito da un interprete. Il servizio è gratuito. L'interprete può aiutarti a parlare al tuo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto della comunicazione confidenziale. Hai il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di tua comprensione. In alcune circostanze puoi ottenere una traduzione orale o un riassunto orale.*

**D. POSSIBILITÀ DEL CONSENSO**

*Puoi dare o negare il tuo consenso alla tua consegna allo Stato membro da cui sei ricercato. Il tuo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile se non impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chiedi maggiori informazioni alle autorità o al tuo avvocato.*

**E. UDIENZA**

*Se non acconsenti alla consegna, hai diritto ad un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria.*

## MOTIVAZIONE

La posta in essere di norme minime comuni nei procedimenti penali garantirebbe un miglior riconoscimento dei diritti fondamentali per i cittadini dell'UE e contribuirebbe altresì a superare le difficoltà che si incontrano nell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia penale a causa della mancanza di fiducia tra le autorità giudiziarie.

In seguito alla mancata adozione di uno strumento giuridico orizzontale sui diritti procedurali nei procedimenti penali (proposta di decisione quadro della Commissione del 2004), il Consiglio ha optato per un approccio graduale e, il 30 novembre 2009, ha adottato una tabella di marcia sui diritti procedurali invitando la Commissione a presentare una serie di proposte legislative corrispondenti alle misure elencate nella tabella. La proposta di direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali presentata dalla Commissione nel luglio 2010 rappresenta il secondo provvedimento dell'elenco di misure contenute nella tabella di marcia sui diritti procedurali. L'obiettivo è quello di fissare norme minime comuni per quanto riguarda il diritto *all'informazione nei procedimenti penali* in tutta l'Unione europea. La prima misura, relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione, è costituita da una direttiva adottata l'8 ottobre 2010.

Alla luce della proposta, la direttiva si applicherebbe dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). I procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo rientrano anch'essi nel campo di applicazione mentre, secondo il considerando 15 della proposta, la direttiva non si applica ai procedimenti condotti dalle autorità amministrative per violazione della legislazione nazionale o europea sulla concorrenza, a meno che non sia adita un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

La proposta mira principalmente ad affermare che gli indagati e gli imputati hanno il diritto di essere informati in merito ai loro diritti. Tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e accessibile, oralmente o per iscritto, in una lingua che l'indagato o l'imputato comprende. Per i minori, le persone ipovedenti o cieche o le persone che non sanno leggere sussistono disposizioni specifiche. Le informazioni dovrebbero essere contenute nella cosiddetta "comunicazione dei diritti".

Secondo la proposta, informazioni specifiche dovrebbero essere fornite qualora una persona venga privata della libertà dalle autorità competenti degli Stati membri durante il procedimento penale, essendo indiziata di reato (per esempio, arresto da parte delle forze di polizia e detenzione preventiva su ordine del giudice). Soltanto in suddette circostanze gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire informazioni sui diritti procedurali per iscritto.

A fianco del diritto generale ad essere informati sui diritti procedurali, la proposta mira a definire ulteriormente due diritti specifici: il diritto all'informazione sull'accusa e il diritto di accesso al fascicolo. Il secondo diritto è tuttavia limitato poiché la proposta afferma che l'accesso ad alcuni documenti del fascicolo può essere negato qualora tale accesso possa comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Al fine di garantire che il diritto all'informazione sia concesso in modo efficace, la proposta stabilisce che siano predisposti una procedura per valutare se l'indagato o l'imputato abbia ricevuto le informazioni e un ricorso effettivo qualora non le abbia ricevute.

Altre disposizioni riguardano la formazione e la clausola di non regressione.

La proposta contiene due allegati: il primo riporta un modello *indicativo* di comunicazione dei diritti da fornire a un indagato o un imputato in caso di arresto mentre il secondo presenta un modello *indicativo* di comunicazione dei diritti da fornire alla persona arrestata in base a un mandato di arresto europeo.

Trattandosi di modelli "indicativi", gli Stati membri non sono tenuti a non farne uso. Occorre osservare che i due allegati contengono specifiche che superano ampiamente quanto riconosciuto dalla proposta.

### *Posizione del relatore*

I cittadini dell'UE hanno il diritto di viaggiare, studiare e lavorare nel territorio dell'Unione europea. Tuttavia, dette libertà sono vincolate dai 27 sistemi giuridici diversi degli Stati membri. L'UE mira pertanto a istituire un'unica area di giustizia, con norme comuni e un'intensa cooperazione. Il quadro legislativo attuale nel settore della giustizia si concentra principalmente sulla cooperazione rafforzata tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, mentre la presente direttiva riguarda principalmente i cittadini dell'UE e i diritti di cui godono qualora siano coinvolti in un procedimento penale. In tale circostanza, sia nel paese d'origine della persona interessata che in un altro Stato membro dell'UE, deve essere garantito un processo equo in linea con la giurisprudenza della CEDU. Ciò implica il rispetto dei diritti procedurali di base quali consultare un avvocato o usufruire del servizio di interpretazione e traduzione se necessario.

La consapevolezza dei propri diritti costituisce il primo passo verso il rispetto degli stessi. L'incapacità delle autorità pubbliche di rispettare tali diritti danneggerà l'equità dei procedimenti penali e potrebbe causare errori giudiziari. La relatrice, pertanto, accoglie con favore lo scopo della proposta della Commissione che consiste nella fissazione di norme minime comuni in merito al diritto d'informazione nei procedimenti penali in tutta l'Unione europea. In caso di approvazione e corretta attuazione, la proposta migliorerà i diritti degli indagati e degli imputati assicurando che ricevano informazioni in merito ai loro diritti.

La relazione modifica la proposta della Commissione al fine di garantire che la direttiva copra tutti i casi di restrizione della libertà personale, indipendentemente dal modo in cui gli Stati membri considerano il procedimento in base al quale l'indagato è stato privato della sua libertà. È impossibile sapere in anticipo per quanto tempo un indagato sarà tenuto in custodia di polizia o sarà privato della libertà. Mentre i vari diritti cui si fa riferimento nella comunicazione dei diritti non sempre si applicano, la persona indagata o imputata ha comunque il diritto di ricevere immediatamente le informazioni sui suoi diritti procedurali per iscritto.

L'articolo 3 della direttiva, che sancisce i diritti procedurali sui quali, come minimo, gli indagati e gli imputati nei procedimenti penali dovrebbero essere informati, dovrebbe essere ampliato includendovi:

- il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- il diritto a un avvocato;
- le condizioni per ottenere un avvocato gratuitamente;
- il diritto di essere informato sull'accusa;
- il diritto di accesso al materiale probatorio relativo al caso;
- diritto di non rispondere.

La comunicazione dei diritti dovrebbe inoltre contenere le seguenti informazioni per le persone arrestate cui si fa riferimento nella presente direttiva:

- a) il numero di ore/giorni durante i quali la persona in questione può essere privata della libertà prima di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria;
  - b) il modo in cui la persona può contestare l'arresto e ottenere una revisione della detenzione;
  - c) il termine ultimo per la detenzione preventiva applicabile al caso in questione.
- Alla persona dovrebbe sempre essere data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privata della libertà.

È importante che gli Stati membri assicurino che all'indagato o all'imputato siano fornite sufficienti informazioni sull'accusa al fine di garantire l'equità del procedimento penale e l'esercizio effettivo del diritto alla difesa. In considerazione della varietà di norme procedurali e delle differenze terminologiche negli Stati membri, sembra adeguato ricorrere al termine "accusa". Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la persona nei cui confronti è formulata un'accusa in un procedimento penale riceva sufficienti informazioni sulla natura e sui motivi dell'accusa non appena, a norma del diritto nazionale, detta persona ha il diritto di avviare un'azione difensiva. Quando viene privata della libertà, la persona arrestata dovrebbe ricevere informazioni sui motivi dell'arresto, comprese informazioni sul reato di cui è sospettata, conformemente all'articolo 4 della presente direttiva.

Inoltre, il concetto di fascicolo di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione, che non è riconosciuto da tutti gli Stati membri, potrebbe trovare un'espressione migliore con l'utilizzo della formulazione "il materiale probatorio relativo al caso" che ne amplia il significato. Gli Stati membri dovrebbero garantire in ogni circostanza che alla persona indagata o imputata e al suo avvocato sia concesso il pieno accesso ai materiali probatori relativi al caso che sono in possesso delle autorità competenti, per lo meno quando l'indagine sul reato è stata conclusa. L'indagato o imputato o il rispettivo avvocato può richiedere un elenco dei materiali che si trovano in possesso delle autorità competenti.

Vista la confusione che verrebbe a crearsi con comunicazioni dei diritti diverse applicabili a situazioni diverse, dette comunicazioni dovrebbero essere contenute in un modello di comunicazione. Detto modello, riportato all'allegato 1 della presente direttiva, dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri e comprendere quanto meno i diritti di cui alla presente direttiva. Il secondo allegato contiene una comunicazione dei diritti separata sul mandato di arresto europeo, poiché la sua esecuzione non è considerata quale procedimento penale in tutti gli Stati membri. Detta distinzione è stata altresì adottata nel quadro della misura A e risulta, pertanto, conforme con la tabella di marcia.

La presente direttiva costituisce soltanto la seconda fase nella serie di misure della tabella di marcia sui diritti procedurali ed è considerata quale parte di un pacchetto legislativo globale che sarà presentato dalla Commissione nel corso dei prossimi anni e che fornirà un insieme minimo di diritti procedurali nei procedimenti penali nell'Unione europea. Sarebbe pertanto altamente auspicabile che la Commissione potesse fornire un modello di comunicazione dei diritti alla fine della tabella di marcia, in conformità dei diritti procedurali ancora da adottare in futuro.

27.1.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali  
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

Relatore per parere: Jan Philipp Albrecht

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **Introduzione**

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, pur sancendo i diritti essenziali della difesa, come il diritto di avere accesso a un avvocato, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto di essere informato dell'accusa, il diritto a un riesame periodico della detenzione e il diritto di comparire dinanzi a un tribunale, offrono solo in misura limitata dettagli su come questi diritti dovrebbero essere tutelati nella pratica.

La proposta attualmente all'esame della commissione si propone di migliorare il diritto delle persone indagate o imputate di essere informate sia sui loro diritti sia sulle accuse formulate a loro carico. Essa affronta anche la situazione in cui una persona viene arrestata nel quadro di un mandato d'arresto europeo ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione di una sentenza. L'introduzione di norme minime comuni relative a tali diritti dovrebbe agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando così la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

La proposta costituisce la seconda misura della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali<sup>1</sup>, che comprende anche il

---

<sup>1</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009; risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C 295/01), GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

diritto alla traduzione e all'interpretazione<sup>1</sup>, alla consulenza e all'assistenza legale, alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari, nonché garanzie speciali per gli indagati o gli imputati e un Libro verde sulla carcerazione preventiva.

L'idea centrale della proposta è garantire che la persona indagata o imputata sia informata dell'accusa e dei suoi diritti quanto meno per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile. La proposta comprende due allegati. Il primo contiene un modello di "comunicazione dei diritti", da consegnare al momento dell'arresto, il secondo contiene un modello di comunicazione da consegnare nel caso specifico delle persone arrestate in base a un mandato d'arresto europeo.

### **Posizione del relatore per parere**

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta della Commissione in quanto essa rappresenta un ulteriore passo per rafforzare i diritti procedurali nei procedimenti penali negli Stati membri e per fissare una base adeguata per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale.

Egli si rammarica tuttavia del fatto che, nel quadro della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali, sia stato adottato un approccio frammentario per quanto riguarda l'applicazione di quelli che a suo parere sono diritti indissolubilmente connessi. È particolarmente deplorabile che il diritto all'informazione sia stato presentato come la seconda misura della tabella di marcia, il che di fatto conduce a una proposta della Commissione contenente "una mezza comunicazione dei diritti", che esclude in parte gli altri diritti in materia di consulenza e assistenza legale e comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari, nonché i diritti degli indagati o imputati vulnerabili. Gli emendamenti proposti mirano a porre rimedio a tale incoerenza.

Per quanto riguarda la comunicazione dei diritti in relazione al mandato d'arresto europeo, il relatore per parere propone di chiarire l'attuale formulazione ambigua, che porterebbe la persona ricercata a credere che consentire direttamente alla propria consegna è un diritto, mentre in realtà tale consenso comporta per la persona interessata la rinuncia al beneficio della regola della specialità, a norma dell'articolo 13 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, consentendo in tal modo all'autorità giudiziaria emittente di procedere per reati diversi da quelli contenuti nel mandato d'arresto europeo.

Nel complesso il relatore per parere ritiene che la proposta della Commissione sia forte e meritevole di sostegno. Purtroppo l'approccio generale delineato dal Consiglio nel suo documento n. 17503/10 del 6 dicembre 2010 la indebolirebbe gravemente, includendo numerosi riferimenti al diritto nazionale e aggiungendo condizioni supplementari per la comunicazione dei diritti.

## **EMENDAMENTI**

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari

---

<sup>1</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) La presente direttiva si applica alle persone indagate e imputate nel territorio dell'Unione europea, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.***

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di direttiva Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Occorre che i funzionari competenti degli Stati membri ricevano una formazione adeguata sui diritti processuali degli indagati e degli imputati.

(23) Occorre che i funzionari competenti degli Stati membri ricevano una formazione adeguata ***ed efficace*** sui diritti processuali degli indagati e degli imputati.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Conformemente alla giurisprudenza relativa all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), gli Stati membri dovrebbero provvedere a garantire che la salute e il benessere della persona siano adeguatamente garantiti, anche fornendo assistenza medica alla persona privata della sua libertà. Al momento dell'arresto,***

*dovrebbero quindi essere fornite informazioni sugli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della CEDU.*

#### *Motivazione*

*Il diritto all'assistenza medica è stato stabilito il 17 settembre 2009 dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Enea/Italia (ricorso n. 74912/01, parr. 57-58).*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

###### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

*(Non concerne la versione italiana).*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*1 bis. Nella presente direttiva, l'espressione "autorità competenti" include, fra l'altro, le autorità di polizia e le autorità investigative, i pubblici ministeri, i magistrati e i giudici.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. *Gli Stati membri* assicurano che l'indagato o l'imputato per un reato sia tempestivamente informato dei suoi diritti processuali in un linguaggio semplice e accessibile.

#### *Emendamento*

1. ***Le autorità competenti*** assicurano che l'indagato o l'imputato per un reato sia informato tempestivamente, ***e in ogni caso prima che avvenga l'interrogatorio***, dei suoi diritti processuali, ***almeno per iscritto e in*** un linguaggio semplice e accessibile.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Le autorità competenti provvedono a che l'indagato o l'imputato comprenda le informazioni fornite. Se c'è il rischio che l'indagato o l'imputato sia vulnerabile a causa dell'età, della lingua, di incapacità o di qualsiasi altro motivo, le autorità competenti adottano ulteriori misure per assicurare che la persona in questione comprenda i propri diritti. Nei casi in cui tale comprensione richieda l'assistenza di un interprete qualificato, in conformità della direttiva 2010/64/UE, o di un adulto responsabile nel caso di un bambino o di una persona meno abile, l'autorità competente provvede a informare anche loro dei relativi diritti in modo che possano spiegarli all'indagato o all'imputato. L'indagato o l'imputato conferma per iscritto di avere capito quali sono i suoi diritti.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono quanto meno:
- il diritto a un avvocato, se necessario gratuitamente;
  - il diritto di essere informato dell'accusa e, se del caso, di accedere al *fascicolo*;
  - il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  - in caso di arresto dell'indagato o dell'imputato, il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

#### *Emendamento*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono quanto meno:
- il diritto a un avvocato, se necessario gratuitamente;
  - il diritto di essere informato dell'accusa e, se del caso, di accedere al *materiale probatorio del caso*;
  - il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  - in caso di arresto dell'indagato o dell'imputato, il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria,
  - *il diritto di non rispondere e le eventuali implicazioni che possano derivare dall'esercizio di tale diritto in base alla legislazione nazionale.*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Articolo 4

#### *Testo della Commissione*

Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto

1. Chiunque venga arrestato dalle autorità competenti di uno Stato membro nel corso di un procedimento penale è prontamente informato per iscritto dei propri diritti processuali (comunicazione dei diritti). A questi è data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privato della libertà.

#### *Emendamento*

Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto *o della messa in stato di detenzione*

1. Chiunque venga arrestato *o posto in stato di detenzione* dalle autorità competenti di uno Stato membro nel corso di un procedimento penale è prontamente informato per iscritto dei propri diritti processuali (comunicazione dei diritti). A questi è data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è

2. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e comprende quanto meno le informazioni di cui all'articolo 3, **paragrafo 2**. *L'allegato I della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione.*

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento riceva la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto un meccanismo per fornire le informazioni all'indagato o all'imputato ipovedente o che non sa leggere. Se l'indagato o l'imputato è **un minore**, le informazioni contenute nella comunicazione dei diritti sono comunicate anche oralmente in un modo appropriato all'età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive **del minore**.

4. Qualora la comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata,

privato della libertà.

2. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e comprende quanto meno le informazioni di cui all'articolo 3, **paragrafi 2 e 2 bis**. *Essa contiene quanto meno gli elementi di cui all'allegato I della presente direttiva.*

**2 bis**. *In aggiunta alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 3, la persona arrestata o detenuta è informata di quanto segue:*

*a) il numero di ore o giorni durante i quali può essere privata della libertà prima di comparire dinanzi a un'autorità giudiziaria;*

*b) le modalità per contestare l'arresto e ottenere un riesame della sua detenzione;*

*c) il periodo massimo di detenzione preventiva applicabile al suo caso;*

*d) il diritto di contattare la famiglia, gli amici e i funzionari consolari;*

*e) il diritto all'assistenza medica;*

*f) se del caso, il diritto di chiedere misure alternative alla detenzione cautelare.*

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento riceva la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto un meccanismo per fornire le informazioni all'indagato o all'imputato ipovedente o che non sa leggere. Se l'indagato o l'imputato è **vulnerabile per motivi di età, di incapacità o per qualsiasi altro motivo**, le informazioni contenute nella comunicazione dei diritti sono comunicate anche oralmente in un modo appropriato all'età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive **della persona**.

4. Qualora la comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata,

l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli è quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente **da un interprete qualificato** in una lingua a lui comprensibile, **in conformità della direttiva 2010/64/UE**. Senza indugio gli è quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che chiunque è soggetto a procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo riceva un'adeguata comunicazione dei diritti che ne definisca i diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. **L'allegato II della presente direttiva *contiene un modello indicativo di tale comunicazione.***

#### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che chiunque è soggetto a procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo riceva un'adeguata comunicazione dei diritti che ne definisca **tutti** i diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. **La comunicazione dei diritti è redatta in un linguaggio semplice e contiene quanto meno gli elementi di cui all'allegato II della presente direttiva.**

#### *Motivazione*

*L'allegato dovrebbe avere contenuto vincolante e rispettare la finalità della presente direttiva. Nella comunicazione dei diritti dovrebbero figurare tutti i diritti della persona ricercata previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite prontamente e dettagliatamente in una lingua comprensibile all'indagato o all'imputato. Se l'indagato o l'imputato è **un minore**, le informazioni sull'accusa sono fornite in un

#### *Emendamento*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite prontamente e dettagliatamente in una lingua comprensibile all'indagato o all'imputato. Se l'indagato o l'imputato è **una persona vulnerabile per motivi di età, incapacità o**

modo appropriato all'età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive *del minore*.

*per qualsiasi altro motivo*, le informazioni sull'accusa sono fornite in un modo appropriato all'età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive *della persona*.

#### *Motivazione*

*Occorre tener conto di ogni forma di vulnerabilità, compresa ad esempio l'incapacità mentale.*

### **Emendamento 12**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Le informazioni a norma del presente articolo sono fornite oralmente e quanto prima possibile per iscritto.**

### **Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. L'obbligo di fornire informazioni a norma del presente articolo permane durante l'intero procedimento qualora emergano nuove informazioni.**

### **Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Diritto di accesso al *fascicolo*

Diritto di accesso al *materiale probatorio del caso*

## Motivazione

*Il concetto di "fascicolo" non ha la stessa valenza in tutti gli Stati membri.*

### Emendamento 15

#### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora in una qualunque fase del procedimento penale l'indagato o l'imputato sia arrestato, gli Stati membri assicurano che l'interessato o il suo avvocato abbiano accesso ai documenti contenuti nel fascicolo che sono rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione.

##### *Emendamento*

1. Qualora in una qualunque fase del procedimento penale l'indagato o l'imputato sia arrestato, gli Stati membri assicurano che l'interessato o il suo avvocato abbiano accesso ai documenti contenuti nel fascicolo che sono rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione. ***L'accesso a taluni documenti può essere limitato nell'interesse dell'indagine.***

### Emendamento 16

#### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora in una qualunque fase del procedimento penale l'indagato o l'imputato sia arrestato, gli Stati membri assicurano che l'interessato o il suo avvocato abbiano accesso ai documenti ***contenuti nel fascicolo*** che sono rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione.

##### *Emendamento*

1. Qualora in una qualunque fase del procedimento penale l'indagato o l'imputato sia arrestato ***o detenuto***, gli Stati membri assicurano che l'interessato o il suo avvocato abbiano accesso ai documenti che sono rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione.

### Emendamento 17

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che, a indagini concluse, l'imputato o il suo avvocato abbiano accesso al **fascicolo**. Le autorità giudiziarie competenti possono negare l'accesso a determinati documenti **contenuti nel fascicolo** qualora l'accesso possa comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se è nell'interesse della giustizia, l'imputato o il suo avvocato possono chiedere un **indice dei documenti contenuti nel fascicolo**.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che, a indagini concluse, l'imputato o il suo avvocato abbiano accesso al **materiale probatorio del caso**. Le autorità giudiziarie competenti possono negare l'accesso a determinati documenti qualora l'accesso possa comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se è nell'interesse della giustizia, l'imputato o il suo avvocato possono chiedere un **elenco del materiale probatorio del caso**.

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le restrizioni al diritto di accesso al materiale probatorio del caso definite al paragrafo 2 non pregiudichino in alcun modo l'esercizio effettivo da parte degli imputati del proprio diritto alla difesa.**

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile un ricorso effettivo a un giudice imparziale contro la decisione di non consentire l'accesso a determinati documenti contenuti nel materiale**

*probatorio del caso.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'accesso al *fascicolo* è fornito in tempo utile per consentire all'indagato o all'imputato di preparare la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria. L'accesso è gratuito.

*Emendamento*

3. L'accesso al *materiale probatorio del caso* è fornito in tempo utile per consentire all'indagato o all'imputato di preparare la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria. L'accesso è gratuito.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'indagato, l'imputato o l'avvocato di questi ultimi cui è stato concesso di accedere al materiale probatorio del caso ne ottengono copia, dietro loro richiesta. Gli Stati membri possono prevedere l'addebito di un corrispettivo ragionevole per le copie o per la trasmissione del materiale probatorio. I beneficiari di assistenza legale sono esenti dal pagamento di tale corrispettivo.***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona indagata o imputata abbia il***

*diritto di contestare, secondo le procedure della legislazione nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.*

*Motivazione*

*Chiarimento del testo relativo ai ricorsi.*

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva  
Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di verificare che l'indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni per lui rilevanti ai sensi *degli articoli da 3 a 7*.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di verificare che l'indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni per lui rilevanti ai sensi *della presente direttiva*.

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – titolo**

*Testo della Commissione*

Modello *indicativo* di comunicazione dei diritti per indagati e imputati al momento dell'arresto

*Emendamento*

Modello di comunicazione dei diritti per indagati e imputati al momento dell'arresto

*Motivazione*

*L'allegato dovrebbe essere vincolante.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Allegato I – tabella – lettera B**

*Testo della Commissione*

B. di essere assistito da un avvocato

*Emendamento*

B. di essere assistito da un avvocato. *Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni su come ottenere assistenza legale*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Allegato I – tabella – lettera C bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*C bis. di non rispondere se interrogato*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Allegato I – tabella – lettera C ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*C ter. di contattare la famiglia, gli amici e i funzionari consolari*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Allegato I – tabella – lettera D**

*Testo della Commissione*

D. di sapere quanto tempo può durare la detenzione

*Emendamento*

D. di sapere quanto tempo può durare la detenzione *e di beneficiare di un riesame periodico della detenzione e della libertà provvisoria*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – tabella – lettera D bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***D bis. all'assistenza medica***

*Motivazione*

*Il diritto all'assistenza medica è stato stabilito il 17 settembre 2009 dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Enea/Italia (ricorso n. 74912/01, parr. 57-58)*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Titolo C – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***– Non puoi essere costretto a firmare nessun documento in una lingua che non capisci. Il rifiuto di firmare non può essere invocato contro di te.***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – Titolo C bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***C bis. Diritto di non rispondere***

***– Hai il diritto di non rispondere se interrogato dalla polizia.***

***[– Se decidi di avvalerti di tale diritto, le conseguenze potrebbero essere: [...]]***

*Motivazione*

*Il compromesso è necessario per rispecchiare il diritto nazionale. Le parentesi quadre corrispondono a uno spazio che dovrà essere utilizzato e completato, se necessario, dagli*

*Stati membri in base al diritto nazionale.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Allegato I – Titolo C ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***C ter. Contatti con gli amici, la famiglia e le autorità consolari***

***– Hai il diritto di contattare gli amici e la famiglia.***

***– La polizia deve aiutarti a contattare gli amici, la famiglia e, se del caso, le autorità consolari o l'ambasciata del tuo paese. Essa lo deve fare al più presto non appena ti trovi in stato di detenzione.***

***[– Il contatto sarà stabilito per tuo conto qualora [...]]***

***– I funzionari dell'ambasciata o dell'autorità consolare possono farti visita e provvedere a fornirti l'assistenza di un avvocato.***

*Motivazione*

*Il compromesso è necessario per rispecchiare il diritto nazionale. Le parentesi quadre corrispondono a uno spazio che dovrà essere utilizzato e completato, se necessario, dagli Stati membri in base al diritto nazionale.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Allegato II – tabella – punto B**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**B.** di essere assistito da un avvocato

**B.** di essere assistito da un avvocato. ***Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni su come ottenere assistenza legale***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di direttiva Allegato II – tabella – lettera C bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*C bis. di contattare la famiglia, gli amici e i funzionari consolari*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Allegato II – tabella – lettera D**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

D. di essere informato del diritto di dare *consenso alla* consegna

D. di *decidere se acconsentire o meno alla tua* consegna *a un altro paese*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Allegato II – tabella – lettera E**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

E. di essere sentito, se non acconsenti *alla consegna*

E. di essere sentito, se non acconsenti *ad essere consegnato*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Allegato II – tabella – lettera E bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*E bis. a un aggiornamento delle informazioni e a un riesame periodico della detenzione*

## **Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato II – tabella – lettera F bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***F bis. all'assistenza medica***

*Motivazione*

*Il diritto all'assistenza medica è stato stabilito il 17 settembre 2009 dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Enea/Italia (ricorso n. 74912/01, parr. 57-58).*

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato II – Titolo C – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***– Non puoi essere costretto a firmare nessun documento in una lingua che non capisci. Il rifiuto di firmare non può essere invocato contro di te.***

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato II – Titolo C bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***C bis. Contatti con gli amici, la famiglia e le autorità consolari***

***– Hai il diritto di contattare gli amici e la famiglia.***

***– La polizia deve aiutarti a contattare gli amici, la famiglia e, se del caso, le autorità consolari o l'ambasciata del tuo paese. Essa lo deve fare al più presto non appena ti trovi in stato di detenzione.***

***[– Il contatto sarà stabilito per tuo conto qualora [...]]***

***– I funzionari dell'ambasciata o***

*dell'autorità consolare possono farti visita e provvedere a fornirti l'assistenza di un avvocato.*

### *Motivazione*

*Il compromesso è necessario per rispecchiare il diritto nazionale. Le parentesi quadre corrispondono a uno spazio che dovrà essere utilizzato e completato, se necessario, dagli Stati membri in base al diritto nazionale.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva Allegato II – Titolo D**

#### *Testo della Commissione*

#### **D. Diritto di dare il consenso alla consegna**

– ***Hai il diritto di dare il consenso alla tua consegna*** sulla base del mandato di arresto europeo. ***Ciò dovrebbe accelerare la procedura.***

– Se dai il consenso alla consegna, poi potrebbe essere difficile modificare tale decisione. Prima di decidere se dare o meno il consenso alla consegna sarebbe opportuno consultare un avvocato.

#### *Emendamento*

#### **D. Consegna**

– ***Puoi dare il consenso a essere consegnato al paese che lo richiede*** sulla base di un mandato d'arresto europeo. ***Non sei tenuto ad acconsentire a essere consegnato.***

– Se dai il consenso alla consegna, poi potrebbe essere difficile modificare tale decisione.

– Prima di decidere se dare o meno il consenso alla consegna sarebbe opportuno consultare un avvocato. ***Esistono motivi specifici che puoi invocare per evitare la consegna. Un avvocato può aiutarti a decidere se si applicano nel tuo caso.***

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Allegato II – Titolo E**

#### *Testo della Commissione*

– Se non acconsenti a essere consegnato ***allo Stato membro da cui sei ricercato***, hai

#### *Emendamento*

– Se non acconsenti a essere consegnato, hai il diritto di comparire dinanzi ad un

il diritto di comparire dinanzi a un giudice per spiegare i motivi della tua decisione.

giudice per *essere ascoltato* e spiegare i motivi della tua decisione.

*– Il giudice decide se il mandato d'arresto europeo è stato correttamente, legittimamente e idoneamente spiccato e se devi essere estradato nel paese che chiede la tua consegna.*

*– Hai il diritto di essere rappresentato da un avvocato nel corso di questa udienza.*

*– Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni su come ottenere assistenza legale.*

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di direttiva Allegato II – Titolo E bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*E bis. Aggiornamento delle informazioni e riesame periodico della detenzione*

*– Hai diritto ad un aggiornamento delle informazioni sui motivi della tua detenzione e ad un riesame periodico di tali motivi.*

*– Se non vieni rilasciato, hai il diritto di comparire davanti a un giudice entro [X] ore dal momento in cui sei stato privato della libertà.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Diritto all'informazione nei procedimenti penali
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b>	LIBE
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 7.9.2010
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jan Philipp Albrecht 27.10.2010
<b>Esame in commissione</b>	1.12.2010
<b>Approvazione</b>	27.1.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Diritto all'informazione nei procedimenti penali			
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	20.7.2010			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 7.9.2010			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 7.9.2010			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Birgit Sippel 26.10.2010			
<b>Esame in commissione</b>	13.9.2010	9.12.2010	17.3.2011	2.5.2011
	23.11.2011			
<b>Approvazione</b>	23.11.2011			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	48 0 2		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttill, Philip Claeys, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Evelyne Gebhardt, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Glenis Willmott			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Sergio Gaetano Cofferati, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Kent Johansson, Marit Paulsen, Ivo Vajgl, Andrea Zanoni			
<b>Deposito</b>	25.11.2011			